



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

CAPITOLATO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI di cui alla
Legge 160/2019 (commi da 816 a 836).
PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027
CIG

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui alla Legge 160/2019 (commi da 816 a 836).
2. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione del relativo diritto, l'accertamento e la riscossione, sia in forma volontaria che coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.
4. Il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2027. Alla scadenza il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara. A tal fine il gestore si impegna a proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per il Comune.

ART. 2 - VALORE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato del servizio AL NETTO DI IVA è pari a € 27.300,00, comprensivo dell'eventuale proroga, calcolato come segue e tenuto conto del minimo annuo garantito dovuto al Comune:
 - 26,00% (percentuale di aggio posta a base di gara) degli incassi presunti lordi annui quantificati in €35.000,00 per 36 MESI pari ad €27.300,00 (oltre ad Iva se dovuta) COMPLESSIVI.
2. Qualora nel corso del servizio fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di concessione, in altre tipologie di imposta, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il gestore potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali se necessaria.
3. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, qualora tale servizio venga gestito direttamente dall'ente, mediante avviso tramite raccomandata inviato almeno sei mesi prima dalla data di risoluzione.

4. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al gestore di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. **Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale offerto in sede di gara (percentuale posta a base d'asta pari al 26,00%),** da calcolare sull'introito risultante dall'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni comprese le eventuali relative maggiorazioni e/o soprattasse.

ART. 4 - VERSAMENTI DELLE SOMME E RENDICONTI DELLA GESTIONE

1. Trattandosi di appalto di servizio e non di gestione in concessione i versamenti spontanei o successivamente in regime di ravvedimento operoso, relativi alle tipologie di entrata in concessione, vengono effettuati dal contribuente su appositi conti correnti postali dedicati intestati al Comune, sui quali vengono attivate le misure di bollettazione e rendicontazione. Nel caso in cui si verificassero incassi sui conti intestati al Gestore, questo è obbligato a riversare al Comune tali importi e a giustificarne la provenienza.
2. Il Comune permetterà la visibilità degli incassi al Gestore al fine di monitorare i versamenti effettuati dagli utenti/contribuenti e di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'oggetto di entrata, dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante. La visibilità dei dati sarà consentita fino al completamento delle operazioni di rendicontazione.

ART. 5 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il gestore dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità di cui all'art.53 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. **per un importo pari all'importo annuo dell'aggio stimato.** La cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del gestore assunto con la sottoscrizione del singolo contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.
2. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui dall'art. 53, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi e l'Amministrazione comunale si intende integralmente sollevata da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio oggetto della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni sia quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il gestore è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il gestore del servizio designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della Normativa sulla privacy 2016/679 e ne comunica il nominativo al comune.
2. Lo stesso comunica inoltre al Comune il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 8 - REGISTRI E STAMPATI

1. Il gestore dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.
2. Al termine del periodo di gestione è fatto obbligo di restituire al comune l'elenco delle utenze gestite a titolo di impianti pubblicitari e un report delle pubbliche affissioni.

ART. 9 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Il gestore prende in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipula del presente contratto, a titolo di comodato d'uso gratuito e provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.
2. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del gestore.
3. Il gestore risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti per pubbliche affissioni affidati alla sua gestione.

ART. 10 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il gestore deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie.
2. Il gestore si impegna a fornire, una volta all'anno, la banca dati delle fattispecie soggette ad imposizione per l'imposta comunale sulla pubblicità e dei soggetti obbligati al pagamento. Ogni onere relativo all'attuazione del presente punto è a carico del gestore.
3. Il gestore deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collaborazione con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

ART. 11 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui alla Legge 160/2019 (commi da 816 a 836) e del relativo regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal gestore, che ne assume ogni responsabilità esonerandone i Comuni.
2. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

3. Il gestore deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 12 – RECUPERO DELL’EVASIONE

1. Il gestore deve attuare il programma di recupero dell’evasione concordando con gli uffici comunali modalità e tempi di realizzazione.

ART. 13 – PERSONALE

1. Il gestore deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio.
2. Il gestore adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.
3. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Gestore in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell’AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Gestore ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ART. 14 - RAPPORTI CON L’UTENZA

1. Il comune garantisce la disponibilità dello sportello al pubblico, situato all’ingresso della sede comunale con personale proprio, per il servizio di recapito dei manifesti da affiggere e per indicazioni al contribuente circa il pagamento dell’imposta di pubblicità temporanea e pubbliche affissioni. Il servizio è effettuato in orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

ART. 15 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il gestore predispone il censimento generale degli impianti pubblicitari, entro un anno dall’affidamento del servizio.

ART. 16 - PENALITA'

1. Il caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d’oneri e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al gestore possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del servizio, che vanno da un minimo di 500,00 euro fino ad un massimo di euro 1.500,00.
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - ❖ Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il gestore deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
 - ❖ Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il gestore deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
 - ❖ Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il gestore deve corrispondere 50,00 euro per ogni manifesto;
 - ❖ Versamenti tardivi all’ente: il gestore deve corrispondere 100,00 euro per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti sulla somma versata tardivamente;
 - ❖ Mancata presentazione del rendiconto contabile e relativi allegati: 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;

- ❖ Mancata sostituzione/manutenzione impianti pubbliche affissioni: il gestore deve corrispondere 100,00 euro per ogni contestazione;
- ❖ Mancato allestimento della sede nei termini e modi previsti: 10% della cauzione.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, il gestore si impegna:
 - a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate **ai lavori/al servizio/alla fornitura**, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere l'elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
 - ad informare immediatamente il Comune e la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.
2. Il contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 18 - CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"

1. Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

ART. 19 – NORME DI LEGGE SOPRAVVENUTE

1. Qualora norme di legge sopravvenute nel corso della concessione lo impongano, il contratto si ritiene risolto di diritto senza che il gestore abbia nulla a pretendere.

ART. 20 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'onere si rinvia alle disposizioni vigenti.